

Proposta di Legge

Il nostrosud

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge è finalizzata alla promozione e allo sviluppo di nuovi strumenti imprenditoriali e sociali per la crescita economica del sistema Paese; con il presente atto legislativo si intendono valorizzare taluni elementi, costituzionalmente riconosciuti, della Repubblica: la libertà di iniziativa economica, la capacità di innovazione da parte dei giovani e lo sfruttamento dei beni pubblici attualmente non a reddito.
2. In considerazione dell'elevato e preoccupante livello di disoccupazione ed inoccupazione giovanile, avvertito con particolare acutezza nelle regioni meridionali del Paese, e della contemporanea presenza nelle medesime aree di numerosi beni del patrimonio pubblico di rilevante valore - la cui situazione di abbandono deprime il territorio privandolo del proprio potenziale di crescita -, la presente legge si propone di valorizzare, completare e mettere in attività beni mobili e immobili e opere pubbliche che lo Stato non impiega e non impegna da almeno dodici mesi, gestendoli economicamente e trasformandoli in attività socialmente apprezzabili.
3. La presente legge dispone il censimento dei beni pubblici sui quali attuare gli interventi di cui al precedente comma 2, disciplina le modalità di concessione in gestione pluriennale degli stessi a società cooperative di giovani al di sotto dei quaranta anni, nati nelle aree di cui agli articoli 60 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, favorendo la realizzazione di un *new deal* a favore di tali soggetti, chiamandoli ad una azione di responsabilità attiva per la valorizzazione del patrimonio pubblico inutilizzato.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a. «piccoli beni pubblici e le piccole opere pubbliche da bonificare, valorizzare, completare e gestire economicamente»: (i) beni e opere che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni che sono idonei ad esprimere una redditività netta positiva, il cui valore economico, valutato secondo criteri contabili riferiti al valore attuale dei flussi di cassa attesi dallo sfruttamento economico dei servizi erogati per mezzo di tali infrastrutture, non ecceda la soglia del 5% del corrispondente valore riferito alla media di un campione rappresentativo di opere appartenenti alla stessa tipologia settoriale, già ultimate ed operative sul territorio nazionale; (ii) consistono in opere i cui lavori non sono completati ovvero in

opere completate sotto il profilo costruttivo ma non ancora messe in funzione da almeno dodici mesi, a causa di una molteplicità di fattori ostativi che rendono impossibile o impraticabile per l'amministrazione la costruzione o l'esercizio senza escluderne l'utilità pubblica; (iii) beni e opere pubbliche inidonee a soddisfare sia gli interessi dell'utenza che quelli inerenti la stessa attività dello Stato;

b. *«struttura tecnica»*: l'unità operativa dell'amministrazione centrale dello Stato individuata con il regolamento di attuazione, incaricata dei compiti e delle procedure indicati nella presente legge e nel regolamento di attuazione medesimo;

c. *«regolamento di attuazione»*: il decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed dal Ministro dello sviluppo economico, per la disciplina attuativa delle disposizioni della presente legge.

d. *«nucleo di valutazione e verifica»*: la commissione incaricata di redigere annualmente un rapporto al Parlamento sullo stato di avanzamento delle finalità della presente legge con l'indicazione dei beni per i quali è stato eventualmente emanato un provvedimento di revoca da parte del pubblico concedente sulla base di eventuali inadempienze nella gestione complessiva dei beni o delle opere affidate.

Articolo 3 ***(Requisiti soggettivi)***

1. I piccoli beni pubblici e le piccole opere pubbliche, ai sensi del successivo articolo 5, sono assegnati in concessione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 163/2006, alle società cooperative costituite obbligatoriamente da soci nati dopo il 1° gennaio 1972 che abbiano risieduto per almeno 24 mesi nelle regioni delle aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e che, al contempo, siano conformi a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati".

2. Le regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinarsi all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

Articolo 4 ***(Benefici fiscali per le società cooperative)***

1. Le società cooperative devono obbligatoriamente presentare come oggetto sociale quello di bonificare, valorizzare, completare e gestire economicamente i piccoli beni pubblici e le piccole opere pubbliche compresi nelle aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e individuati secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società cooperative in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di cittadini nati dopo il 1° gennaio 1972 nelle aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e stabilmente residenti da almeno ventiquattro mesi in Regioni non comprese in tale elenco ovvero all'estero, usufruiscono - per i successivi trentasei mesi dall'assunzione - di una riduzione complessiva dei contributi previdenziali e assistenziali da versare sulla posizione contributiva dei lavoratori sino ad un ammontare di euro 200.000.

3. I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le caratteristiche dei benefici fiscali spettanti alle società cooperative e le relative modalità di fruizione.

Articolo 5

(Procedura per individuare beni e opere pubbliche)

1. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, dal 31 dicembre di ogni anno, la struttura tecnica pubblica individua in via telematica sul proprio indirizzo web istituzionale, un elenco di piccoli beni pubblici e di piccole opere pubbliche ricadenti negli ambiti territoriali delle aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da bandire mediante gara pubblica per la concessione dei medesimi ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 163/2006.

2. La struttura tecnica redige l'elenco sulla base di una valutazione dei piccoli beni pubblici e di piccole opere pubbliche che sono suscettibili di interventi di *bonifica, valorizzazione, completamento e gestione economica* mediante concessione pubblica affidata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

3. I piccoli beni pubblici e di piccole opere pubbliche da inserire nell'elenco di cui al precedente comma 1 sono individuati da Comuni, Province, Regioni e, ove presenti, unioni di Comuni, associazioni di Comuni e Comunità montane; i piccoli beni pubblici e di piccole opere pubbliche sono segnalate da queste autorità alla struttura tecnica, la quale può altresì iscrivere di propria iniziativa ulteriori beni e opere nell'elenco, anche in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, decorso il termine di cui al precedente comma 1 ed entro i successivi 60 giorni, sentiti i Comuni e le Regioni nel cui territorio i beni ricadono, comunque nel rispetto dei requisiti e delle procedure previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

Articolo 6

(Bando di gara)

1. La struttura tecnica indice, secondo le modalità di cui all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, un bando di gara ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge al fine di valorizzare o bonificare i beni pubblici individuati mediante concessione pluriennale degli stessi. Il termine di

presentazione delle proposte da parte degli operatori economici è stabilito in relazione alle complessità dell'intervento di valorizzazione o bonifica e comunque non può essere inferiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

2. Il bando di gara di cui al precedente comma deve esplicitamente contenere, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione:

- a) le finalità di pubblico interesse perseguite attraverso la *bonifica, la valorizzazione, il completamento e la gestione economica* dei piccoli beni pubblici e delle piccole opere pubbliche;
- b) l'elenco dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione alla gara per la concessione;
- c) i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla gara di cui all'articolo 70 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni;
- d) le norme di garanzia della qualità di cui all'articolo 49, direttiva 2004/18 e le norme di gestione ambientale di cui art. 50, direttiva 2004/18 che i soggetti ammessi a partecipare alla gara di cui al precedente comma 1 devono rispettare;
- e) l'indicazione delle eventuali risorse finanziarie pubbliche nazionali o comunitarie destinate alla valorizzazione, bonifica, utilizzo e messa in funzione del bene pubblico, nei rispetto dei criteri Eurostat richiamati dall'art. 15ter del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- f) i componenti delle commissioni di gara che devono in ogni caso comprendere il rappresentante legale dell'ente proprietario del bene;
- g) la disciplina di vigilanza e tutela del patrimonio pubblico concesso in gestione

Articolo 7

(Nucleo di valutazione e verifica)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il nucleo di valutazione e verifica redige un rapporto al Parlamento sullo stato di avanzamento delle finalità della presente legge con l'indicazione dei beni per i quali è stato eventualmente emanato un provvedimento di revoca da parte del pubblico concedente sulla base di eventuali inadempienze nella gestione complessiva dei beni o delle opere affidate.

Primi Firmatari

Boccia, Calvisi, Ginefra, Graziano, Picierno, Russo, Vaccaro